Sanità e igiene pubblica

CIRCOLARE 9 agosto 2000, n. 14.

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 4 agosto 2000, n. 2523).

Legge regionale 29/93 D.M. 381/98 D.G.R.V. 5268/98. Tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. Direttive di applicazione.

(Indirizzata al Ministero della Sanità; all'Istituto Superiore di Sanità; al Ministero delle Comunicazioni; all'Ispettorato Territoriale Veneto-Dipendenza Prov.le di Verona; all'Ispettorato Territoriale Veneto-Dipendenza Prov.le di Venezia; al Commissario di Governo nella Regione del Veneto; alla Direzione Generale ARPAV; ai Prefetti delle Provincie del Veneto; ai Presidenti delle Provincie del Veneto: ai Sindaci dei Comuni del Veneto: ai Direttori Generali delle AULSS del Veneto; ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere del Veneto; al Comitato Regionale Veneto per il Servizio Radiotelevisivo; alla T.I.M.; alla OMNITEL; a BLU; a WIND; all'ISPESL; agli Enti Aeroportuali del Veneto; all'Ente Parco dei Colli Euganei; alla Federazione Regionale Radio e Televisioni; alla R.A.I.-Radiotelevisione Italiana sede regionale; alla Associazione Televisioni Locali; alla Associazione Editori Radiofonici; alla Associazione Radioamatori Italiani; al Consorzio Radiotelevisioni Libere Locali; al Coordinamento Nazionale Emittenti Radiotelevisive; A.R.T.I. s.p.a.; all'ITALTEL s.p.a.).

La Regione del Veneto, con propria Circolare n. 18 del 23 giugno 1995, prot. N 5165/20312, ha effettuato una esaustiva ricognizione delle tematiche in materia di protezione della popolazione esposta a campi elettromagnetici generati da impianti a radiofrequenza ed appare ora opportuno, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche e della normativa nazionale, regionale nonché comunitaria, provvedere ad una rivisitazione complessiva della materia in questione.

Risulta infatti sempre più necessario approntare strumenti normativi validi ed efficaci, tenuto conto che oggigiorno il mondo delle radiotelecomunicazioni costituisce una realtà sociale dalle macrodimensioni e la tutela della salute collettiva non può e non deve mai essere perduta di vista.

Proprio sulla scorta delle considerazioni sovrasvolte si ritiene di grande importanza affrontare ed analizzare organicamente la tematica di cui all'oggetto, sottolineando che, se da un lato le acquisizioni sulle interazioni epidemiologiche tra campi elettromagnetici e condizioni di salute necessitano di ulteriori analisi ed approfondimenti, dall'altro è comunque necessario garantire il rispetto dei limiti massimi ammissibili di esposizione che le norme statali e regionali fissano a tutela della popolazione.

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro della Sanita' e il Ministro delle Comunicazioni, con il decreto interministeriale n. 381 del 10.03.98 ha provveduto a colmare un vuoto legato alla mancanza di una organica normativa nazionale pervenendo all'adozione di un regolamento che se non risolve in maniera organica e complessiva la problematica, fissa valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento nonché all'esercizio dei sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, in un'ottica decisamente più restrittiva rispetto a quanto stabilito e fissato con L.R. 29/93.

Il D.M. 381/98 trova le proprie origini nella legge n. 249 del 31.7.97 che all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15, tra l'altro, dispone che i Ministeri dell'Ambiente, della Sanità e delle Comunicazioni emanino un decreto che fissi "i tetti" delle radiofrequenze compatibili con la salute umana.

Il decreto si compone di 6 articoli e tre allegati di natura tecnica.

A) Campo di applicazione

L'art. 1 fissa il campo applicativo che riguarda i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz.

Si deve quindi desumere, argomentando a contrario, che vengono esclusi dalla regolamentazione nazionale i sistemi mobili quali i telefoni cellulari, gli scanner e gli apparecchi CB portatili e qualunque altra apparecchiatura, che pur utilizzando radiazioni elettromagnetiche nell'intervallo di frequenza considerato, non esplicano la loro operatività nei settori delle telecomunicazioni o delle trasmissioni radiotelevisive. Si veda in tal senso il documento "Linee guida applicative del Decreto 10 settembre 1998 n. 381 " presentato dal Sottosegretario di Stato all'Ambiente on. Valerio Calzolaio e curato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

E' evidente, quindi, che vengono espressamente ricondotti nell'ambito applicativo del Decreto in questione gli impianti fissi per la telefonia mobile (Stazioni Radio Base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, con inclusione di ponti radio, impianti di comunicazione satellitari, nonché gli impianti fissi per radio localizzazione.

Sotto l'aspetto soggettivo poi, vengono esclusi, expressis verbis, i lavoratori professionalmente esposti, per i quali, evidentemente, dovranno valere principi quali quello del consenso informato circa l'espletamento della propria attività lavorativa nonché quello di una tutela sanitaria maggiore e mirata (D.lgs. 626/94).

B) Limiti di esposizione - Misure di cautela - Obiettivi di qualità

Con il decreto in oggetto vengono introdotti i concetti

di misure di cautela ed obiettivi di qualità, che le "Linee guida applicative D.M. 381/98", redatte a cura dell'A.N.P.A., definiscono come" strumenti che concorrono all'attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni indebite della popolazione ed in generale di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nell'ambiente, tenuta sempre presente la necessità di garantire la funzionalità dei servizi di radiocomunicazione".

Il decreto, proprio per i fini dell'adozione di misure protezionistiche, prevede all'art. 4, comma secondo, che in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non debbano essere superati i valori di 6V/m per il campo elettrico e 0.016 A/m per il campo magnetico, mentre per le frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 Ghz, il valore viene portato a 0,10 W/m2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

Risulta indubbio che il decreto intende prevenire non solo quelli che potrebbero essere gli effetti acuti sulla salute dovuti all'esposizione a campi elettromagnetici generati da sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, ma prende in considerazione anche i possibili effetti a lungo termine conseguenti ad esposizioni prolungate da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali, introducendo dei valori di cautela.

Scendendo nel dettaglio, si deve ritenere che il decreto, facendo riferimento ad edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, intende fare specifico riferimento alle abitazioni, alle sedi di attività lavorative, scuole, ambienti destinati all'infanzia ed ospedali, ma sicuramente anche alle relative pertinenze quali terrazzi, giardini e cortili.

C) Competenze Regionali

Il decreto in questione anzitutto assegna alle Regioni, (e alle Province Autonome), la disciplina e il controllo in ordine alle installazioni e alla modifica degli impianti di radiocomunicazione nell'ottica della garanzia del rispetto dei limiti fissati.

E' chiaro che tali compiti delle Regioni presuppongono primariamente un censimento della situazione esistente e, successivamente, un'attività di programmazione della distribuzione degli impianti. La Regione del Veneto si attiverà quindi in queste direzioni mediante il supporto tecnico scientifico dei Dipartimenti Provinciali dell'A.R.P.A.V., allo scopo di raggiungere un maggior numero possibile di obiettivi di qualità che saranno ovviamente da individuarsi in relazione alle specifiche posizioni geografiche prese di volta in volta in considerazione.

Non ultimo dovrà essere tenuto in debito risalto l'impatto ambientale-paesaggistico relativo sia alle nuove installazioni che alle modifiche, delle preesistenti tendenzialmente volte a soluzioni migliorative.

Proprio nell'ottica del principio di ottimizzazione, sulla scorta del quale vengono fissate condizioni di esposizione le più basse ragionevolmente ottenibili, compatibilmente con la qualità del servizio garantito, A.R.P.A.V. ha approntato un progetto ad hoc, denominato Progetto ETE-RE, volto ad una mappatura del territorio rapportata alle diverse tipologie di sorgenti: elettrodotti, impianti radiotelevisivi, stazioni radio-base per la telefonia cellulare.

Il suddetto progetto si articola sostanzialmente in cinque punti: anzitutto costituzione degli inventari delle sorgenti di campo elettromagnetico presenti sul territorio; costruzione poi del data-base degli edifici negli intorni delle sorgenti con particolare riferimento ai cosiddetti "siti sensibili"; sviluppo quindi di un sistema software in grado di rappresentare la distribuzione tridimensionale dei campi elettromagnetici ed evidenziante le situazioni critiche; approntamento inoltre di un modulo software in grado di simulare modifiche allo status quo; effettuazione infine di campagne mirate di misura, volte alla verificazione dei campi elettromagnetici generati dai modelli, a titolo di validazione complessiva del sistema.

Da quanto sovraesposto il Progetto ETERE avrà la destinazione di uno strumento tecnico di conoscenza del territorio, ma anche strumento di supporto per il raggiungimento di obiettivi di qualità.

D) Superamento dei limiti

L'art. 5 del decreto 381/98 prende specificatamente in considerazione le ipotesi di superamento dei limiti previsti.

E' ancora competenza della Regione prevedere modalità e tempistiche per le azioni di risanamento che, totalmente a carico dei gestori titolari degli impianti, dovranno essere effettuate secondo la riduzione a conformità di cui all'allegato C del decreto medesimo o, anche, secondo altre modalità operative che potranno essere suggerite dagli stessi gestori degli impianti e consensualmente tradotte in fattualità.

A tal riguardo la Regione del Veneto, con propria deliberazione di Giunta n. 5268 del 29 dicembre 1998, ha provveduto a recepire il decreto interministeriale n. 381 del 10.9.1998, fissando tempi e procedure per il risanamento.

Nella deliberazione viene prefissata la minimizzazione dell'esposizione a campi elettromagnetici a tutela della salute della popolazione compatibilmente con le potenzialità del mercato delle teleradiocomunicazioni, e viene sottolineato come il decreto interministeriale abbia differenziato gli standards per gli effetti a breve termine da quelli per gli effetti a lungo termine. Conseguentemente i limiti massimi tollerabili di cui alla tabella indicata all'art. 5, comma 1, della L.R. 29/93, debbono considerarsi abrogati e sostituiti con quelli di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 381/98.

Alla luce di quanto sopra viene ulteriormente chiarito che il raggiungimento degli obiettivi di qualità si ottiene mediante l'adozione di un atteggiamento prudenziale di cautela, volto alla maggior limitazione possibile dell' esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, soprattutto, e a maggior ragione, nell'ambito dei cosiddetti siti sensibili. Per ciò che concerne poi, più in particolare, il rilascio di autorizzazioni o concessioni inerenti l'installazione di stazioni radio- base per telefonia cellulare, viene raccomandato agli enti preposti al rilascio di tali atti, di predisporre specifici piani di localizzazione con siti adeguati ed idonei all'installazione di antenne o stazioni fisse ove possibile fuori dei centri abitati e delle aree definite "siti sensibili".

Sarà compito dell'A.R.P.A.V., territorialmente competente, attivarsi per la verificazione della conformità delle emissioni delle stazioni radio base esistenti nonché di quelle di nuova installazione ai vigenti limiti, mediante appositi sopralluoghi di proprio personale munito di documento di riconoscimento.

Per quanto riguarda infine la comunicazione alla quale sono tenuti i Gestori di stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, attualmente T.I.M., OMNITEL, WIND, BLU, in allegato alla presente circolare si allegano la relativa "Comunicazione", le due schede RB-1 e RB-2 e l'elenco dei documenti che dovranno essere indirizzati all'A.R.P.A.V. nonché alla Provincia territorialmente competente, a firma del titolare/legale rappresentante della società gestrice.

IL PRESIDENTE

On. Dr. Giancarlo Galan

(segue allegato)

COMUNICAZIONE

	Al Dipartimento Provinciale dell' A.R.P.A.V. Sede di
	Alla Provincia di
Il sottoscritto	
Titolare/legale rappresentante della Società	·
Codice Fiscale	Partita
Con sede nel Comune di	Provincia di
	Numero
соми	NICA
Ai sensi degli articoli 2 e 3 comma 3° della legge re regionale n. 11 del 26.01.94, dell'art. 32 della legge n. 6 5268 del 29/12/1998 di recepimento del D. M. r teleradiocomunicazione le cui caratteristiche tecniche s presente comunicazione.	5 del 01.02.1995 nonché in relazione alla D.G.R.V. n.
Il sottoscritto dichiara inoltre di: 1. Essere in possesso della concessione/autorizzaziorrilasciata in data	
diin data	orizzazione edilizia rilasciata dal Comune
ovvero 3. Di aver presentato la relativa D.I.A. (dic diin data	hiarazione di inizio di attività) al Comune
Data	en de la companya de
	Firma

Direzione Regionale per la Prevenzione

ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SULLE STAZIONI RADIO BASE Scheda RB-1 (ver 1.0)

			Data d	i compilazione	//
QUADRO A					
		GESTORE			
	OMNITEL			ND	
	TIM		3 BL	ប	
OYYADDOR					
QUADRO B					
Identificazione della :		ENERALI DELL'I te: Codice Sito: Nome Sito:			
Luogo d'installazione Provincia Comune:	:	Codice ISTAT P	rovincia:	.*	
Legale ra	ppresentante (o 3)	Codice ISTAT C			
Coordinate del centro dell'impianto ^t :					•
· •	1° 00' 00,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ich)		
Coordinata x (Gaus Coordinata y (Gaus	s Boaga) :				
Quota del suolo s.Lm	.(m):			3	. : : :
☐ Postazione fissa su edificio ☐ Postazione fissa su traliccio ☐ Postazione temporanea ☐ Altro (specificare)					
Sull'impianto della stazione radio base vengono installati ponti radio? Si, con potenza inferiore a 7 Watt Sì con potenza superiore a 7 Watt No					
Na massimo di antenne trasmittenti installato sull'impianto ² :					
	Nº Cella	Direzione di massima irradiazione (°/N)		otenne vittenti	
	2				
	3 4				
g <u></u>					

QUADRO C (deve essere compilato per ciascuna antenna trasmittente presente sulla postazione)

DATI SINGOLA ANTENNA TRASMITTENTE

COU	linate cilindriche dell'antenna rispetto al centro dell'impianto ⁴ :	
[Distanza dell'antenna trasmittente dal centro dell'impianto (cm):	
	Azimut dell'antenna trasmittente rispetto al centro dell'impianto (*/N):	
Coon	imate dell'antenna ⁴ :	
	Latitudine CO° CO' CO,CCO''	
	Longitudine DD' DD' DD,DDD''	
Ì	Coordinata x (Gauss Boaga):	
	Coordinata y (Gauss Boaga):	
Altez	za centro elettrico dal suolo (m):	
Abba	ssamento meccanico (°)²:	
Direz	ione di massima irradiazione (°/N) :	
	ard di trasmissione:	
Stand	lard di trasmissione: ACS GSM/TACS GSM GDCS GSM/DCS	
Stand	ard di trasmissione:	
Stand Ti Codi	lard di trasmissione: ACS GSM/TACS GSM GDCS GSM/DCS	
Stand Ti Codi Num	land di trasmissione: ACS GSM/TACS GSM DCS GSM/DCS ce del tipo di antenna ⁵ :	
Stand Ti Codi Num Num	land di trasmissione: ACS GSM/TACS GSM DCS GSM/DCS ce del tipo di antenna ⁵ : ero massimo di portanti GSM ² :	
Stand Codi Num Num Num Num	land di trasmissione: ACS GSM/TACS GSM DCS GSM/DCS ce del tipo di antenna ⁵ : ero massimo di portanti GSM ² : ero massimo di portanti DCS ² :	
Stand Codi Num Num Num Potes	land di trasmissione: ACS GSM/TACS GSM DCS DCS GSM/DCS DC del tipo di antenna ⁵ : ero massimo di portanti GSM ² : ero massimo di portanti DCS ² : ero massimo di canali TACS ² : nza massima per portante disponibile al connettore d'antenna GSM (Watt) ² :	
Stand Codi Num Num Num Poten	land di trasmissione: ACS GSM/TACS GSM DCS DCS GSM/DCS DCS del tipo di antenna ⁵ : ero massimo di portanti GSM ² : ero massimo di portanti DCS ² : ero massimo di canali TACS ² : nza massima per portante disponibile al connettore d'antenna GSM (Watt) ² : nza massima per portante disponibile al connettore d'antenna DCS (Watt) ² :	
Stand Codi Num Num Num Poten Poten	land di trasmissione: ACS GSM/TACS GSM DCS DCS GSM/DCS DC del tipo di antenna ⁵ : ero massimo di portanti GSM ² : ero massimo di portanti DCS ² : ero massimo di canali TACS ² : nza massima per portante disponibile al connettore d'antenna GSM (Watt) ² :	

Auribuire a ciascuna antenna trasmittente dell'impianto un numero progressivo da 1 a $n = N^{\circ}$ massime delle antenne ⁴ Localizzare le singole antenne mediante almeno uno del due sistemi di riferimento proposti.
⁵ Riportare il codice dell'antenna definito dal costruttore

¹ Le coordinate del centro dell'impianto possono essere inserite indifferentemente in uno dei due sistemi di riferimento indicati.

Inserire il dato relativo alle condizioni di massima espansione previste per i 12 mesi successivi alla data di commicazione; ogni eventuale modifica al dato fornito sarà preventivamente comunicata ad ARPAV con scheda

I Dipartimenti Provinciali ARPAV e l'Osservatorio Regionale Agenti Fisici sono a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti.

ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEL SITO Scheda RB-2 (ver 1.0)

	Data di compilazione//
Cod	lice della stazione radio base (codice sito):
<u>All</u>	egare la seguente documentazione:
1,	Disegno quotato delle antenne, con indicazione delle antenne trasmittenti identificate tramite Numero progressivo dell'antenna trasmittente come codificato nella Scheda RB-1 Quadro C. Per antenne installate su edifici, fornire una pianta orizzontale e prospetti verticali (in scala 1:100) con indicazione dei piani calpestabili e loro desfinazioni d'uso'.
2.	Carta tecnica regionale in scala 1:5000 con indicazione chiara di:
	- Nord geografico
	- Punto di installazione
	- Direzioni di puntamento delle celle
	Per un raggio di 150 m attorno alla stazione radio base GSM/DCS:
	 dei diversi edifici presenti dell'altezza dell'ultimo piano calpestabile di ciascun edificio della quota del suolo s.l.m. di ciascun edificio
,	Per un raggio di 200 m attorno alla stazione radio base, per TACS e GSM+TACS:
	 dei diversi edifici presenti dell'altezza dell'ultimo piano calpestabile di ciascun edificio della quota del suolo s.l.m. di ciascun edificio
3.	File in formato DXF, SHP o E00 con l'individuazione dell'impianto sul supporto digitale della Carta Tecnica Regionale".
4.	File in formato DXF, SHP o E00 contenente i dati relativi agli edifici con le specifiche definite al precedente punto 2 ⁱⁱⁱ :

Altro: per edifici adibiti a permanenze inferiori a 4 ore

i La destinazione d'uso può essere così codificata:

Residenziale/lavorativa: per edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore

ii în alternativa questa operazione può essere effettuata presso i Dipartimenti Provinciali Arpav oppure presso l'Osservatorio Regionale Agenti Fisici
"Le informazioni relative agli edifici non saranno necessarie per le località per cui ARPAV dispone della cartografia

tridimensionale. Questo dovrà essere, di volta in volta, verificato con il competente Dipartimento provinciale ARPAV.

I Dipartimenti Provinciali ARPAV e l'Osservatorio Regionale Agenti Fisici sono a disposizione per fornire informazioni chiarimenti. 🚜